

BVGer C-3555/2021 vom 24. November 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-3555_2021

FR: TAF C-3555/2021 du 24 novembre 2021

IT: TAF C-3555/2021 del 24 novembre 2021

Regeste

Valutazione dell'invalidità

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 1.2

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non vi deroghi espressamente.

E. 1.3

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ed essendo state regolarmente pagate l'anticipo delle spese giudiziarie (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1

La decisione impugnata dell'8 giugno 2021 è annullata.

E. 2.2

A. _____ ha diritto a: - una ½ rendita dal 1° febbraio 2020 al 30 settembre 2020 (non versata a causa della tardività della richiesta); - una rendita intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021; - una ½ rendita dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021. 3. L'incarto è trasmesso all'autorità inferiore per procedere al calcolo delle rendite. 4. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto con versamento del 24 agosto 2021 sarà restituito al ricorrente allorché la presente vertenza sarà passata in giudicato.

E. 3.1.1

Con ricorso del 6 agosto 2021 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incanto all'autorità inferiore affinché constatasse il persistere di un'incapacità lavorativa nell'attività abituale di cuoco anche oltre il 1° gennaio 2021 - come attestato dal rapporto del dott. F. _____ del 5 luglio 2021 (per altro già trasmesso all'UAI-C. _____ dopo l'emanazione della decisione contestata e sottoposto al SMR [cfr. doc. 67, 68 e 70]) - ed emanasse una nuova decisione riconoscente il diritto a una rendita permanente (doc. TAF 1).

E. 3.1.2

Con risposta di causa del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 7 e allegati) l'UAIE ha essa stessa proposto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, aderendo sostanzialmente alle conclusioni formulate nel ricorso. In particolare l'amministrazione ha riconsiderato la precedente valutazione medica, ritenendo assodato che dal 5 gennaio 2021 persiste un'inabilità lavorativa del 50% nell'attività abituale di cuoco, mentre in un'attività sostitutiva adeguata dal 5 luglio 2021 (data della valutazione del dott. F. _____) l'assicurato è abile al 100%. Contestualmente alla proposta di rinvio degli atti essa ha quindi proposto l'assegnazione di ½ rendita dal 1° febbraio al 30 settembre 2020 (non versata a causa della tardività della richiesta [art. 29 cpv. 1 LAI]), di una rendita intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 e di ½ rendita dal 1° maggio al 31 ottobre 2021. Con tale proposta il ricorrente ha dichiarato di concordare con lo scritto del 10 novembre 2021, precisando che essa accoglieva pienamente il ricorso presentato (doc. TAF 10).

E. 3.2.1

Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, per analogia (cfr. Ueli Kieser, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1), di cui fa quindi parte la rendita d'invalidità.

E. 3.2.2

Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2).

E. 3.2.3

In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno definito i loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii).

E. 3.2.4

Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell'ambito del quale l'amministrazione formula una proposta di rinvio degli atti per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali.

E. 3.2.5

Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l'art. 50 LPGGA (cfr. sentenza del TAF C-61/2017 consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell'annullamento della decisione resa dall'amministrazione e nel rinvio degli atti all'amministrazione medesima per complemento dell'istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5).

E. 3.2.6

Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale intervenga, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-5278/2011 del 20 marzo 2012), nel caso concreto si può senz'altro concludere - in considerazione dell'accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità di modificare la decisione impugnata nel senso indicato dall'amministrazione - che pendente causa è intervenuta una transazione tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).

E. 3.3

La proposta transattiva di cui al consid. 3.1 del presente giudizio, può senz'altro essere approvata, in quanto conforme alla situazione di fatto e al diritto federale. Nel caso in esame, sia il ricorrente che l'autorità inferiore sono giustamente concordi nel ritenere che occorre procedere all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'amministrazione affinché la stessa proceda ad emanare una nuova decisione nel senso indicato dall'UAI-C. _____ nel preavviso del 28 settembre 2021 a cui fa riferimento la risposta di causa. In effetti questo Tribunale ritiene che la documentazione medica versata agli atti permetta di dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, richiesta in ambito di assicurazioni sociali, che le affezioni di cui il ricorrente è portatore

determinano il persistere di un'incapacità lavorativa di almeno 50% nell'attività abituale di cuoco, anche dopo il 1° gennaio 2021. La differente valutazione esposta dal SMR nel rapporto finale del 9 aprile 2021, su cui si fondava la decisione impugnata, partiva infatti dall'errato presupposto formulato dal dott. E. _____, nell'ambito della procedura infortunistica, che il decorso dell'affezione al braccio sarebbe stato regolare e avrebbe permesso la ripresa completa dell'attività lavorativa abituale. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti posteriormente alla suddetta valutazione hanno tuttavia dimostrato che tale non è stato il caso, anche a causa della presenza di problematiche extrainfortunistiche (cfr. doc. TAF 1 allegato O, P, V, Z, cfr. inoltre il certificato del dott. H. _____, medico curante generalista [doc. 130]). Pure risulta appurato - non figurando per altro agli atti alcun parere contrario - che a partire dal 5 luglio 2021 (data della visita specialistica da parte del dott. F. _____) l'assicurato può essere considerato completamente abile al lavoro in un'attività sostitutiva leggera e confacente alle limitazioni funzionali riscontrate dai vari medici. Sulla base di tali indicazioni mediche in punto alla capacità lavorativa, è pertanto corretto riconoscere al ricorrente il diritto a una rendita scalare limitata nel tempo fra il 1° febbraio 2020 e il 31 ottobre 2021 nelle modalità proposte dall'autorità inferiore. Il riconoscimento di un'inabilità lavorativa del 50% nell'attività di cuoco dal 1° gennaio 2021 permette infatti di versare una rendita intera fino al 30 aprile 2021, mentre il riconoscimento di una capacità lavorativa totale in un'attività sostitutiva a decorrere dal 5 luglio 2021 consente di versare una mezza rendita fino al 31 ottobre 2021 (giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI). Oltre tale data, entrambe le parti sono inoltre concordi nel ritenere estinto il diritto alla rendita come pure non dato il diritto a provvedimenti d'integrazione professionale, non essendovene i presupposti. Alla luce del raffronto dei redditi operato dall'UAI-C. _____, meritevole di conferma in questa sede, nonché delle indicazioni fornite dal consulente in integrazione professionale (rapporto del 27 settembre 2021 allegato al doc. TAF 7), non vi è pertanto motivo di discostarsi da tale conclusione alla quale il ricorrente ha dichiarato di aderire. In tal senso occorre quindi modificare con il consenso delle parti la decisione impugnata.

E. 3.4

Da quanto esposto, discende che la causa - alla luce dell'intervenuta transazione tra il ricorrente e l'autorità inferiore, approvata da questa Corte - diviene priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli.

E. 4

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 5

L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'500.- a titolo di spese ripetibili.

E. 5.1

Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- versato il 24 agosto 2021 (doc. TAF 4, 5), è restituito al ricorrente.

E. 5.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli

art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'500 franchi (senza IVA; cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; cfr. sulla questione la sentenza del TAF C-4/2019 del 26 settembre 2019 consid. 6.9 con rinvii), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente e dell'esito della lite. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-3555/2021 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra il ricorrente e l'autorità inferiore, approvata in questa sede. 2.

E. 6

Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento") - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; ; allegato: scritto del 10 novembre 2021 [doc. TAF 10]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.